



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

POC CAMPANIA 2014/2020. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 324 DEL 20 LUGLIO 202. INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI A PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022. PROGETTO “AZIONE D) - INFOPOINT E RAFFORZAMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA - PROMOZIONE DI INIZIATIVE CHE CONNETTONO CULTURA, SPORT E TURISMO”. PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PRELIEVO, IMBALLAGGIO FINE ART, MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE E ASSICURAZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “L’ARTE DEL SAPER FARE CAMPANO A PROCIDA”. C.U.P. I19I22000140001 - C.I.G. 9412882BF2.

1

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO, di seguito denominata anche *Agenzia*, con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 (codice fiscale 95255690638), in persona del legale rapp.te, il Direttore Generale p.t., avvocato Luigi Raia (C.F. RAILGU64S30H931J), giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno 07.04.2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno 13.04.2021, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Agenzia;

E

la, con sede legale in, P.IVA e codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore sig./sig.ra codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società, di seguito denominato indistintamente anche “appaltatore”

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

- con decreto direttoriale n. del giorno settembre 2022, il servizio *de quo* è stato aggiudicato alla società, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 00 % (.....) sull’importo a base d’asta di € 22.000,00 (*euro ventiduemila*) oltre I.V.A.;
- in data, l’appaltatore ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da, per una somma garantita pari al 10% (*dieci per cento*) dell’importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro);

- sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente;

ARTICOLO 1 – PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e l'offerta presentata dall'appaltatore, senza necessità, per comune accordo, di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo. L'appaltatore dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Agenzia, con le modalità riportate nel presente contratto, affida all'appaltatore, che accetta, il servizio di PRELIEVO, IMBALLAGGIO FINE ART, MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE E ASSICURAZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ITINERANTE "L'ARTE DEL SAPER FARE CAMPANO A PROCIDA", che si svolgerà dal 07 al 16 ottobre 2022 presso la villa Lavinia ubicata sull'isola di Procida, in via Pizzaco.

Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto dettagliatamente descritto nella lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'oneri e negli altri atti costituenti la *lex specialis* di gara ed in conformità all'offerta presentata.

L'Agenzia si riserva la facoltà di ampliare l'oggetto dei servizi e di modificarne la tipologia e le quantità allo scopo di valorizzare e/o rafforzare la promozione dell'immagine turistica della regione Campania durante lo svolgimento dell'evento espositivo.

Tutte le attività dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico dell'appaltatore ed eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Per una puntuale descrizione dei servizi oggetto dell'appalto si rinvia all'articolo 1 del capitolato d'oneri e prestazionale di cui alla presente procedura.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata pari a mesi 2 (due) naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del

contratto ovvero dalla esecuzione in via d'urgenza. L'Agenzia si riserva la facoltà di prolungare l'appalto per la durata massima di mesi 2 (due), nel caso in cui la manifestazione in oggetto dovesse essere prorogata.

L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto non potrà essere interrotta né sospesa dall'appaltatore per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO

Per la piena e puntuale esecuzione dell'appalto di cui al presente contratto, l'Agenzia riconoscerà all'appaltatore un corrispettivo massimo pari ad € (euro) oltre I.V.A. al 22 %. Il corrispettivo su indicato è fisso ed invariabile nonché comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale ed include tutti gli oneri fiscali ed ogni altro onere in ottemperanza alle normative applicabili ed alle disposizioni del presente contratto.

Non si rilevano rischi da interferenza e, conseguentemente, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei predetti rischi sono apri a 0 (zero).

Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici a mente della quale *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo fatturato per i servizi resi è subordinato alla attestazione di regolare esecuzione del servizio emessa dal R.U.P. nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L'aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- il C.U.P. ed il C.I.G. della procedura;
- descrizione dettagliata del servizio;
- a richiesta dell'Agenzia: l'indicazione di eventuali altre diciture.

Ove le suindicate verifiche risultino positive, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui le verifiche effettuate dal R.U.P. diano esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *ss.mm.ii.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

ARTICOLO 8 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente appalto sono perentori ed essenziali.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 500,00 (*cinquecento/00*) per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio e l'esecuzione del servizio, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'incaricato le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'incaricato dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci*percento) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'incaricato.

Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo non sia imputabile all'appaltatore.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla costituzione della garanzia definitiva, mediante polizza n.rilasciata da....., per una somma garantita pari ad euro(euro).

Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagata in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

ARTICOLO 10 – ALTRI OBBLIGHI INERENTI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore, ai fini dell'affidamento del servizio, si obbliga a:

- a) garantire l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- b) sollevare l'Agenzia da qualunque azione intentata da terzi per la violazione dei diritti d'autore sulle opere artistiche e sui manufatti artigianali nonché per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
- c) effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso, secondo quanto precisato nel presente capitolato e nel contratto;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;
- e) comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non creare conflitti d'interesse nello svolgimento delle attività da realizzare;

g) apportare eventuali modifiche necessarie per il corretto espletamento del servizio richiesto senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi.

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività loro affidata.

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto dei servizi affidati con il presente contratto è consentito, nei limiti della vigente normativa, solo previa formale autorizzazione dell'Agenzia. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità dell'aggiudicatario per la corretta esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alle prestazioni eventualmente subappaltate.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 12 – RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. L'appaltatore non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo ma avrà diritto unicamente al pagamento dei compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese alla data del recesso. L'appaltatore non può recedere dal contratto per alcun motivo, pena il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti all'Agenzia.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutti gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il contratto di appalto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'appaltatore anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento. L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;

- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo all'Agenzia il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.

L'appaltatore, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 14 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso contenuti (quali a titolo meramente esemplificativo, riproduzioni di foto e/o video delle opere e dei manufatti artigianali) o per l'adozione di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto,

violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità

ARTICOLO 15 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *e s.m.i.*, l'incaricato dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrevi.

ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2000, n.196 *e s.m.i.* e del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), l'appaltatore dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto allegato alla *lex specialis* di gara. L'appaltatore si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione delle prestazioni affidate col presente contratto, come da separato atto di nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. UE 679/2016 (*allegato "A"*).

ARTICOLO 18 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l'Agenzia e l'appaltatore avverranno e tramite la piattaforma di *e-procurement* ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti

indirizzi: - indirizzo dell'Agenzia: aretur@pec.it; - indirizzo dell'incaricato:

.....

ARTICOLO 19 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 20- PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

L'appaltatore autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e *ss.mm.ii.* nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO - 21 RINVIO NORMATIVO

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e *ss.mm.ii.*, del codice civile in materia di contratti ed alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 22 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese del contratto, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico del professionista.

ARTICOLO 23 - SOTTOSCRIZIONE

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il rapporto negoziale, nel rispetto della normativa vigente.

Il presente contratto, composto da 23 articoli, dagli atti richiamati nelle premesse e nell'articolo uno e dall'allegato ("A") viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato al professionista e l'altro custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede ubicata al Centro Direzionale di Napoli - Isola C5, II piano.

La sottoscrizione avviene ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Napoli,

Allegati:

- **“A”** - Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati;

L'APPALTATORE

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIA

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante dell'appaltatore, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premesse), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione dell'appalto), art.3 (Descrizione dei servizi), art.4 (durata dell'appalto), art. 5 (Corrispettivo), art. 6 (Pagamenti), art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 8(Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali) art. 9 (Cauzione definitiva), art. 10 (Altri obblighi inerenti all'esecuzione dell'appalto), art. 11 (Subappalto e cessione del contratto), art.12 (Recesso) art.13 (Risoluzione del contratto) art.14 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art.15 (Riservatezza, proprietà dei documenti e dei risultati), art.16 (Clausola anticorruzione, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.17 (Trattamento dei dati personali), art.18 (Comunicazioni), art. 19 (Foro esclusivo), art. 20 (Pubblicità degli atti), art. 21 (Rinvio normativo), art. 22 (Spese del contratto, imposte e tasse), art. 23 (Sottoscrizione).

Napoli, li settembre 2022

L' appaltatore

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito solo Agenzia), con sede legale in 80132 -Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, in qualità di titolare del trattamento (in seguito anche "titolare"), in persona del Direttore Generale, legale rappresentate p.t., avv. Luigi Raia, *giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette Aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021*;

premesse che:

- con contratto sottoscritto in data ad oggetto:

.....
.....

il titolare ha affidato le attività ivi descritte a
C.F./P.IVA....., in persona del, con sede legale
in(....);

considerato che:

- le attività oggetto del contratto comportano o possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche - *General Data Protection Regulation (nel seguito "GDPR")*

visti:

- l'art. 4, par. 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento nella *"persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (...)"*;

- l'art. 4, par. 1, n. 8) del Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento nella *"persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;

- l'art. 28, par. 1, del Regolamento secondo cui *"qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del*

trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

NOMINA

(Dati dell'appaltatore)

..... responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR, nei limiti delle operazioni di trattamento necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni inerenti all'incarico conferito in virtù del contratto di cui sopra, per l'ambito di attribuzioni, competenze e funzioni assegnate in considerazione degli artt. 2 e 3 del contratto medesimo.

PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Il responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal titolare.

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire, nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generale. Per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i presupposti che seguono.

I DATI DEVONO ESSERE TRATTATI:

- secondo il principio di liceità, vale a dire conformemente alle disposizioni del Regolamento, nonché alle disposizioni del Codice Civile, per cui, più in particolare, il trattamento non deve essere contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosache appartiene alla sfera altrui;

I DATI DEVONO ESSERE RACCOLTI SOLO PER SCOPI:

- determinati, vale a dire che non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa;
- espliciti, nel senso che il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento;
- legittimi, cioè, oltre al trattamento, come è evidente, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
- compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi;

I DATI INOLTRE DEVONO ESSERE:

- *esatti, cioè, precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;*
- pertinenti, ovvero, il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- non eccedenti in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita.

COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento;
- provvedere quando necessario alla cancellazione o a rendere anonimi i dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
- provvedere a che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati ogni qualvolta si raccolgano dati personali;
- assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il presente atto di nomina, viene sottoscritto dal legale rappresentante p.t. dell'appaltatore in segno di espressa e consapevole accettazione.

Napoli, li

L'appaltatore